



Comune di Capoterra
PROVINCIA DI CAGLIARI

**Regolamento per il pagamento dell'integrazione rette
di ricovero in strutture residenziali a carattere
socio-sanitario (RSA e Comunità Integrata ex Casa
Protetta). Adeguamento alla normativa ISEE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2016

INDICE

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA

ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DELL’UTENTE BENEFICIARIO

ART. 6 – DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEL COMUNE QUALE INTEGRAZIONE
RETTA

ART. 7 – QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE
DELL’UTENTE BENEFICIARIO

ART. 8 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
(ISE E ISEE)

ART. 9 – PAGAMENTO DELLA RETTA ALLE STRUTTURE

ART. 10 - VERIFICHE

ART. 11 – RECUPERI E RIVALSE

ART. 12 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1 – Finalità

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA) o stabile (Comunità integrata – ex Casa protetta), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non siano più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possono essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari e si trovino pertanto nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere ai specifici bisogni.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali ed in particolare le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell'intervento nonché l'integrazione da parte del Comune di Capoterra al pagamento della retta stessa.

L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ASL competente attraverso l'ufficio del Punto Unico di Accesso (PUA), che tiene conto della tipologia della struttura ritenuta più appropriata e della disponibilità del posto della struttura scelta che avviene a cura dell'Ente gestore della ASL.

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento alle strutture autorizzate dal Comune e/o accreditate dalla ASL.

Art.2 – Destinatari

Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale da parte del Comune di Capoterra sono i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni dalla data di presentazione della richiesta e in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);

oppure

persone con disabilità con riconoscimento di portatore di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92.

- 2) con regolare autorizzazione rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL in quanto si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni di integrazione socio-sanitaria.
- 3) in situazione di disagio economico e per tale motivo non siano in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta di inserimento in una struttura sociosanitaria (RSA o Comunità integrata - ex casa protetta), quale quota sociale.

Art.3 – Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria

La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo comunale, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio di servizio sociale comunale.

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Verbale di inserimento in RSA o Comunità integrata rilasciato dell'UVT della ASL.
- Certificazione di cui al precedente art.2 punto 1).
- Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore).
- Copia del documento di identità del beneficiario del servizio.
- Certificazione ISEE sociosanitario residenziale relativa all'anno precedente l'inserimento e in corso di validità (da richiedere presso i CAF, Patronati, o altri soggetti abilitati). L'ISEE ha validità dal momento della presentazione e sino al 15 gennaio dell'anno successivo (come previsto dal DLGS N.159/2013).

L'aggiornamento dell'ISEE avviene allo scadere della validità dell'attestazione. L'ufficio invita l'utente alla regolarizzazione che deve avvenire entro trenta giorni.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE entro i trenta giorni comporta l'inserimento dell'utente nella fascia massima di contribuzione con retta a totale carico dell'utente.

- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti.
- Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario)

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune presso gli enti previdenziali o altri.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.

Il familiare di riferimento dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della retta dovuta direttamente alla RSA o Comunità integrata (ex casa protetta) ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla

concorrenza complessiva dell'importo con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

Nel caso in cui il Comune, invece, abbia stipulato una convenzione (come p.es. con l' AIAS) con la struttura protetta, il familiare di riferimento provvederà a versare al Comune la quota dovuta come compartecipazione alle spese per l'inserimento in struttura e a trasmettere la ricevuta di versamento effettuato all'Ufficio di servizio sociale comunale per il tramite dell'Ufficio protocollo. In questa fattispecie il Comune provvederà al pagamento della retta per intero con provvedimento di liquidazione a favore della ditta che gestisce la struttura di accoglienza.

Art.4 – Istruttoria della richiesta

L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'assistente sociale responsabile del procedimento la quale svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.

Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT della ASL. Inoltre non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per il territorio o di accreditamento con la ASL di competenza.

L'ufficio, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determina nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente , nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

Successivamente l'Ufficio di Servizio sociale, con apposita comunicazione scritta, rende noto quanto stabilito nella succitata determinazione al diretto interessato o a un suo familiare di riferimento nonché alla struttura residenziale di accoglienza.

Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT della ASL, il Comune adotterà apposita determina con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo prorogato.

Art.5 - Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario.

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento a:

- a) **ISEE socio sanitario residenziale**, così come previsto dall'art.2 c.4 del D.P.C.M. N° 159/2013 che stabilisce "L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all'art.6."

In particolare il suddetto D.P.C.M. all'art.2 c.3 stabilisce : "Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) *non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c) che stabiliscono:*

lett.b) - nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

lett. c) - alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

b) *in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non é calcolata:*

- 1) *quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 (D.P.C.M.159/2013 il quale prevede Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave di non autosufficienza)*
- 2) *quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici".*

b) trattamenti economici esenti IRPEF. La frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, infatti, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti IRPEF percepiti dal beneficiario dell'intervento, (come da Sentenza del Consiglio di Stato n° 5348 del 9 luglio 2015) quali:

- indennità di accompagnamento e pensione/assegno di invalidità, pensione sociale;
- rendite INAIL , INPS o di altro ente

Art.6 – Determinazione della quota sociale a carico del Comune quale Integrazione della retta.

Le prestazioni di degenza in strutture sociosanitarie a favore di disabili gravi e ultrasessantacinquenni non autosufficienti sono considerate dal DPCM 29 NOVEMBRE 2001, allegato 1 lettera H come “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” e proprio in ragione di questa duplice valenza sociosanitaria, il pagamento della retta di permanenza viene ripartito al 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (quota sanitaria) e al restante 50% a carico dei Comuni con compartecipazione dell’utente beneficiario (quota sociale), come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001.

Anche l’art.6 c.4 della legge n.328/2000 impone chiaramente al Comune di residenza dell’utente il pagamento della quota sociale della retta, stabilendo che : “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Qualora l’anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, per la parte relativa alla quota sociale, il Comune provvederà all’integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile.

L’eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest’ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all’inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall’art.45 c.2 del DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”.

Nel caso in cui il Comune abbia concesso l’integrazione alla retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all’importo della pensione percepita.

Art.7 - Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell’utente beneficiario

Secondo quanto previsto dall’art. 10 c. 1 del DPGR n.12/89 e s.m.i. , al costo dei servizi di tipo residenziale concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

L’importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell’intervento è calcolato, invece, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c. 2 del DPGR n.12/89 e s.m.i , il quale prevede che “concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli

utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali".

L'art.46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, rimanda ad una successiva delibera regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale applicherà il metodo lineare di calcolo per la quantificazione dell'importo della quota di compartecipazione al costo del servizio per l'inserimento in strutture sociosanitarie da parte degli utenti beneficiari.

Art. 8 – Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE e ISEE)

La determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per determinare l'ISEE si considerano i tre fattori seguenti:

- 1) l'indicatore della situazione reddituale (ISR)
- 2) l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
- 3) il coefficiente della scala di equivalenza (l'indice della composizione del nucleo familiare)

$ISE = REDDITO\ ISR + PATRIMONIO\ ISP$

$ISEE = ISE / COEFFICIENTE\ DELLA\ SCALA\ DI\ EQUIVALENZA$ (così come previsto nell'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013).

Per tali motivi al fine della determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario si terrà conto dei seguenti elementi:

A) $REDDITO\ UTENTE = REDDITO\ ISE + REDDITI\ ESENTI\ IRPEF$ (come descritto all'art. 5 lettera b) del Presente Regolamento)

B) **COSTO DEL SERVIZIO ANNUALE :**

- per l'RSA si considera l'importo della retta sociale giornaliera ricalcolata per 365 giorni;
- per la Comunità integrata l'importo mensile stabilito da ciascuna struttura ricalcolata per 12 mesi.

C) **SPESE DA DETRARRE DAL REDDITO UTENTE (10% PER SPESE PERSONALI, O MINIMO VITALE PER EVENTUALE COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO - CIOE' CONIUGE O FIGLIO-SENZA ALCUN REDDITO)**

D) SOGLIA MASSIMA DI ISEE, cioè la soglia ISEE al di sopra della quale il richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio.

Tale soglia è individuata per determinare gli utenti beneficiari ed in particolare il requisito di accesso alla prestazione:

- per gli inserimenti in RSA il valore ISEE massimo è pari €25.000,00;
- per gli inserimenti in Comunità integrata il valore ISEE massimo è pari €20.000,00

Tali valori ISEE verranno aggiornati annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Per qualsiasi valore ISEE, il richiedente sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione determinata applicando il metodo lineare con la metodologia della progressione parabolica, attraverso l'utilizzo della seguente formula matematica:

QUOTA A CARICO

DELL'UTENTE = REDDITO UTENTE - 10% PER SPESE PERSONALI (ed eventuali detrazioni per spese di familiari) X COSTO DEL SERVIZIO

SOGLIA ISEE MASSIMA

Tale formula esprime una parabola individuata da tre punti che vede l'aumento della compartecipazione in relazione alla crescita del REDDITO/UTENTE

La progressione parabolica si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente e/o familiare di un'apposita formula matematica. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di REDDITO/UTENTE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico del richiedente.

In ogni caso, in applicazione del principio contenuto nel D.P.G.R. n. 145/1990, tutt'ora vigente, e nell'art. 24 c. 1 lett. g) della Legge n. 328/2000, è lasciata nella disponibilità dell'Utenza una quota pari al 10% di quanto percepito.

Nel caso di inserimento in RSA o Comunità integrata di due coniugi o familiari dello stesso nucleo anagrafico, a ciascuno di essi verrà lasciata la disponibilità della suddetta quota pari al 10% del reddito percepito.

Inoltre,

Nel caso in cui l'utente beneficiario costituisca l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare (p.e. quando il coniuge non è titolare di alcuna pensione, indennità o qualsiasi tipo di entrata economica), ai familiari verrà garantita la somma mensile pari al minimo vitale regionale in vigore (pari alla pensione minima INPS), per le spese di mantenimento.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario comporta quanto già previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di ricovero urgente e inderogabile in RSA o Comunità integrata e in attesa che il richiedente o suo delegato presenti tutta la documentazione prevista all'art. 3 del Presente Regolamento e necessaria per quantificare la quota di compartecipazione a carico dell'utente beneficiario, al fine di erogare tempestivamente il servizio, si provvederà d'ufficio al ricovero con retta a totale carico dell'utente per il primo mese.

L'ufficio provvederà a rideterminare l'importo della quota di compartecipazione a carico dell'utente nel momento in cui il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando l'ISEE richiesto.

Art. 9 – Pagamento della retta alle strutture

Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.

L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.

Il Comune, invece, procederà a pagare l'integrazione spettante a seguito di presentazione di regolare fattura e foglio di presenza degli ospiti da parte dell'ente gestore della struttura residenziale.

Art.10 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc....

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

Art.11 - Recupero e rivalse

L'Amministrazione comunale , tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili (arretrati di pensioni, eredità, ecc...)
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

Art. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, per il solo scopo della richiesta del servizio richiesto.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Art.13 – Norme transitorie

Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, così come previsto dall'art. 46 del DPR n°4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", nonché dalla DGR 55/17 del 03.12.2013.

Tali scaglioni di reddito ISEE, che verranno stabiliti dalla Regione, necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale.

Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo le seguenti fonti normative:

- Legge n°328 del 8.12.2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- DPGR n.12/1989 (Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990
- Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
- DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione“.
- DGR n.33/36 del 08.08.2013. Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione preliminare.
- DGR 55/17 del 03.12.2013 – Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della LR23/2005. Approvazione definitiva.
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ ISEE.
- DPR N. 445 del 28.12.2000 - Testo unico sulla documentazione amministrativa
- Legge n.104 del 05.02.1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- DPCM 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie
- Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015.
- Dlgs n°196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali